

Publicato il 05/04/2019

N. 04507/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03525/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ermanno Calcatelli, Antonio Costantini, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Anello, Marcello Macaluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Macaluso in Roma, via Po 102;

contro

Consiglio Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Umberto Meo in Roma, Lungotevere Michelangelo 9;

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in Napoli, via S. Lucia, n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Vincenzo D'Anna, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del silenzio inadempimento serbato dal Consiglio Nazionale dei Biologi sul ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 396/1967, diretto ad ottenere l'annullamento degli atti del procedimento elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi e conclusosi con i Verbali di proclamazione sotto indicati e, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del cod. proc. amm.;

NONCHÉ OVE OCCORRA PER L'ANNULLAMENTO IN VIA DIRETTA, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI DI CUI ALL'ART. 55, COMMA 10 C.P.A.

di tutti gli atti del procedimento elettorale sopra menzionato, come da apposito ricorso ex art. 22 Legge n. 396/1967 (doc. 10), presentato in data 13 dicembre 2017 e avente ad oggetto l'ANNULLAMENTO:

1) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 1);

2) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 2);

3) del Verbale di “chiusura delle votazioni” del 28 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 3);

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati, ivi compresi:

4) il Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 4);

5) la Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario Straordinario, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 5);

6) la Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario Straordinario, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 6 ric.);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALCATELLI ERMANNNO il 15\3\2019 :

Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento:

1) della Sentenza del Consiglio Nazionale dei Biologi del 7 febbraio 2019 (doc. 14) che ha deciso sul ricorso elettorale ex art. 22 Legge n. 396/1967, presentato dagli odierni ricorrenti in data 13 dicembre 2017 e avente ad oggetto l'annullamento dell'intera procedura elettorale come meglio specificato nell'epigrafe del predetto ricorso; nonché:

2) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 1);

3) del Verbale pubblicato il 14 novembre 2017, recante “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi – Anno 2017”, a cura del

Presidente del seggio elettorale (doc. 2);

4) del Verbale di “chiusura delle votazioni” del 28 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale (doc. 3);

5) del Verbale del 3 ottobre 2017, a cura del Presidente del seggio elettorale; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati, ivi compresi:

6) il Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 4);

7) la Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario Straordinario, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 5);

8) la Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario Straordinario, recante l'avvisodi convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi e la nomina dei componenti del seggio elettorale (doc. 6);

9) il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018, pubblicato in GU, Serie Generale del n. 129 del 6 giugno 2018, che ha istituito gli ordini territoriali dei biologi nonché di nomina dei commissari straordinari (doc. 15);

10) la (non conosciuta) Nota del 22 marzo 2018 del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che ha indicato i nominativi dei commissari straordinari dei costituendi ordini territoriali dei biologi, di cui al predetto Decreto Ministeriale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Biologi e di Ordine Nazionale dei Biologi e di Ministero della Giustizia e di Vincenzo

D'Anna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la controversia, per la sua natura (attenendo all'esito di una votazione per l'elezione degli organi di vertice del Consiglio dell'Ordine resistente) e la necessità di approfondire lo studio di ampio materiale documentale, mal si presta ad una disamina cautelare, per definizione sommaria;

Ritenuto che gli argomenti posti dai ricorrenti a sostegno della predetta istanza non sembrano giustificare neanche la concessione della richiesta misura ex art. 55, comma 10, c.p.a., atteso che i dottori Calcatelli e Costantini non allegano i pregiudizi specifici che deriverebbero loro dalla mancata anticipazione dell'udienza di merito;

Rilevato, peraltro, che l'udienza di merito è già stata fissata per la data del 6 novembre 2019, relativamente vicina e ben difficilmente anticipabile, considerato il pesante carico dei ruoli della Sezione;

Ritenuto, nel contempo, che, in considerazione del "petitum" ricorsuale, diretto all'annullamento dell'intero procedimento elettorale (con effetto collettivo inscindibile riguardante tutti i componenti dell'organo elettivo), il contraddittorio debba essere necessariamente integrato, a cura di parte ricorrente, mediante notifica individuale - da eseguire entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza - nei confronti di tutti coloro che, per effetto delle impugnate elezioni, sono stati eletti a componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi;

- ritenuto di confermare la pubblica udienza del 6 novembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- respinge l'istanza cautelare proposta;

- conferma la pubblica udienza del 6 novembre 2019, ore di rito;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese di fase compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO